

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 MAR. 2000

ADDI' 7 MAR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angioio	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: BONADONNA - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 409

OGGETTO: Approvazione degli accordi riguardanti la remunerazione 1999 degli Ospedali Classificati e degli I.R.C.C.S. di diritto privato e degli accordi per la remunerazione degli anni precedenti per alcune di dette istituzioni.



OGGETTO: Approvazione degli accordi riguardanti la remunerazione 1999 degli Ospedali Classificati e degli I.R.C.C.S. di diritto privato e degli accordi per la remunerazione degli anni precedenti per alcune di dette istituzioni

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione n. 4608 del 6/8/1999 con la quale è stato approvato lo schema di accordo riguardante la remunerazione 1999 da stipulare tra gli Ospedali classificati e gli I.R.C.C.S. privati e la Regione Lazio;

VISTI gli accordi stipulati con le istituzioni sotto elencate per la remunerazione a fianco di ciascuna indicata, da valere qualora la remunerazione definita ai sensi della D.G.R. 2069/1999 al netto di quella dell'attività di day-hospital determinasse per tali istituzioni un finanziamento inferiore:

➤ Ospedale Fatebenefratelli Villa S. Pietro	L.112.168.705.000.=
➤ Ospedale Fatebenefratelli S. Giovanni Calibita	L.108.057.000.000.=
➤ Ospedale "S. Giovanni Battista"	L. 33.798.796.000.=
➤ Ospedale "M. G. Vannini"	L. 61.194.564.000.=
➤ Ospedale "Regina Apostolorum"	L. 38.025.180.000.=

VISTI gli accordi nello stesso senso stipulati con le istituzioni sottoelencate per la remunerazione 1999 a fianco di ciascuna indicata, al netto anche della remunerazione relativa al P.S. :

➤ Ospedale Cristo Re	L. 40.139.141.000.=
➤ Ospedale S. Carlo di Nancy	L. 45.413.305.000.=

RILEVATO che per l'Ospedale S. Carlo di Nancy l'accordo in parola definisce anche la remunerazione per gli anni 1997 e 1998 - rispettivamente in L. 42.516.131.000.= e di L. 45.413.305.000.= - sulla base della normativa tariffaria regionale vigente, con rinuncia da parte dell'istituzione in parola a presentare per gli stessi anni la contabilità separata per la remunerazione dell'attività di pronto soccorso;

VISTO l'accordo stipulato con l'I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma, che definisce in L. 87.087.014.000.= la remunerazione 1999, da valere qualora la remunerazione complessiva definita ai sensi della D.G.R. 2069/1999 - al netto di quella relativa all'attività di day-hospital - determinasse per l'istituzione in parola un finanziamento inferiore;

RILEVATO che l'accordo in parola definisce anche la remunerazione spettante all'I.D.I. per gli anni 1997 e 1998, sulla base della disciplina tariffaria regionale;

CONSIDERATO che la remunerazione 1997 viene definita applicando l'abbattimento dei ricavi per volume di prestazioni, senza fissazione del tetto massimo di incremento remunerativo per soggetto erogatore, in quanto l'anno 1997 è stato caratterizzato dallo sviluppo dell'attività del reparto di chirurgia vascolare istituito nel corso dell'anno 1996;



CONSIDERATO, altresì, che la remunerazione per l'anno 1998 viene determinata applicando anche il tetto massimo di remunerazione per soggetto erogatore;

VISTO l'accordo stipulato con l'I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia che definisce in L. 58.161.000.000.= la remunerazione 1999, da valere qualora la remunerazione complessiva definita ai sensi della DGR 2069/1999, comprensiva dell'attività di day-hospital, determinasse una remunerazione inferiore e comunque nei limiti della produzione 1999 valorizzata alla tariffa della classe di appartenenza;

CONSIDERATO che con l'accordo in parola si conviene anche riguardo alla remunerazione da corrispondere all'I.R.C.C.S. S. Lucia per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, sin ad ora rimasta non definita e per la quale sono pendenti innanzi al TAR del Lazio alcuni ricorsi;

CONSIDERATO che nell'accordo di cui trattasi vengono definite le remunerazioni per gli anni predetti nel rispetto della disciplina tariffaria regionale vigente, per quanto riguarda il tetto massimo di remunerazione per soggetto erogatore e l'abbattimento della tariffa per le giornate di degenza oltre la 60° mentre non viene ritenuto applicabile, per le motivazioni espresse nell'accordo medesimo, il principio della scalarità della tariffe;

RILEVATO, peraltro, che l'I.R.C.C.S. S. Lucia ha rinunciato, in sede di accordo, al 50% degli interessi fatturati per ritardato pagamento per il periodo 1995/1999;

CONSIDERATO, infine, che le istituzioni di cui sopra si sono impegnate a rinunciare in tutte le sedi al contenzioso in essere relativo sia al sistema tariffario 1995/1998 sia a quello dell'anno 1999;

RITENUTO, pertanto, di dover sottoporre all'approvazione della Giunta regionale gli accordi sottoscritti;

DELIBERA

➤ Di approvare - in virtù della D.G.R. 4608/1999 e per le motivazioni specificate per ognuno nelle premesse del presente atto - gli accordi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sottoscritti con gli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli I.R.C.C.S. di diritto privato di seguito elencati:

- Ospedale Fatebenefratelli Villa S. Pietro
- Ospedale Fatebenefratelli S. Giovanni Calibita
- Ospedale S. Giovanni Battista
- Ospedale M.G. Vannini
- Ospedale Regina Apostolorum
- Ospedale Cristo Re
- Ospedale S. Carlo di Nancy
- I.R.C.C.S. I.D.I. di Roma
- I.R.C.C.S. Fondazione S. Lucia

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi della legge 127/1997

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



14 9 MAR. 2000



REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute

ALLEG. alla DELIB. N. 709

DEL 7 MAR 2000

Roma, li 11.10.1999

ACCORDO TRA L'OSPEDALE CLASSIFICATO S. PIETRO E LA REGIONE LAZIO

RILEVATO che gli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli Istituti a carattere scientifico privati hanno fatto pervenire osservazioni, sia singolarmente che attraverso la Associazione che li rappresenta (ARIS), in merito al nuovo sistema regionale di remunerazione dell'attività di assistenza ospedaliera;

CONSIDERATO che alcune delle considerazioni svolte sono state fatte proprie dalla Regione 5 nella formulazione della deliberazione della Giunta Regionale 2069/99 che modifica ed integra il precedente provvedimento n. 7423/98;

CONSIDERATO che per la particolare natura delle strutture ospedaliere di che trattasi, sia dal punto di vista giuridico-istituzionale che funzionale, la Regione ritiene necessario assicurare agli stessi un graduale passaggio a modalità di remunerazione completamente basate sulla valorizzazione delle attività svolte ai sensi dei provvedimenti suindicati;

PREMESSO quanto sopra si concorda che

- la Regione Lazio si impegna a riconoscere per l'anno 1999 all'Ospedale S. Pietro la remunerazione complessiva determinata per l'anno 1997, pari a L. **110.573.115.000=**, maggiorata della remunerazione convenzionale riferita al day-hospital per i primi nove mesi del 1999, pari a L. **1.595.590.000=** (in totale L. **112.168.705.000=**), qualora la remunerazione complessiva definita ai sensi della DGR 2069/99 - al netto della remunerazione relativa all'attività di day-hospital dal 1.10.99 - determinasse per l'istituzione in parola un finanziamento inferiore. La stessa metodologia sarà utilizzata dall'Assessorato per la determinazione della remunerazione complessiva anno 1998.

L'Ospedale S. Pietro, per effetto del presente accordo, è autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla circolare regionale n. 25/99, a presentare alla ASL di appartenenza fatture mensili per l'importo di 1/12 della remunerazione complessiva come sopra riconosciuta.

La Regione si riserva, valutata l'attività delle strutture di cui trattasi per l'anno 1999 in relazione alle norme del sistema tariffario regionale, di determinare i criteri cui dovranno fare riferimento eventuali ulteriori accordi da stipulare per gli anni 2000 e 2001 con le strutture appartenenti agli enti religiosi e agli istituti a carattere scientifico privati anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.L. vo 229/99.

L'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute si impegna ad attivarsi presso l'Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro affinché sia presa in considerazione l'attività di formazione espletata dall'Ospedale nell'ambito sanitario.

Il rappresentante dell'istituzione si impegna a rinunciare al contenzioso in essere avverso i provvedimenti regionali n.7423/98 e n. 2069/99 sul sistema tariffario.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUZIONE

L'ASSESSORE
(Lionello Cosentino)

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(PIERO RADAONI)





Handwritten signature/initials

ACCORDO TRA L'OSPEDALE CLASSIFICATO S. GIOVANNI CALIBITA
"FATEBENEFRATELLI" E LA REGIONE LAZIO

Roma, li 18 novembre 1999

RILEVATO che gli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti e gli istituti a carattere scientifico privati hanno fatto pervenire osservazioni, sia singolarmente che attraverso la Associazione che li rappresenta (ARIS) in merito al nuovo sistema regionale di remunerazione dell'attività di assistenza ospedaliera,

CONSIDERATO che alcune delle considerazioni svolte sono state fatte proprie dalla Regione nella formulazione della deliberazione della Giunta Regionale 2008/98 che modifica ed integra il precedente provvedimento n. 7423/98;

CONSIDERATO che per la particolare natura delle strutture ospedaliere di cui trattasi, sia da punto di vista giuridico-istituzionale che funzionale, la Regione ritiene necessario assicurare agli stessi un graduale passaggio a modalità di remunerazione completamente basate sulla valorizzazione delle attività svolte ai sensi dei provvedimenti succitati;

PREMESSO quanto sopra si conviene che

la Regione Lazio si impegna a riconoscere per l'anno 1998 all'Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli la remunerazione complessiva determinata per l'anno 1997 pari a L. 98.708.000.000=, maggiorata di

- remunerazione convenzionale riferita ai day-hospital oncologici per la L. 1.583.520.000=
- remunerazione extra tariffa dell'attività del Centro Trapiantologico riconosciuto ai sensi della L. 10165/95 quale Centro di Riferimento della programmazione regionale definita sulla base dell'analisi dei costi per la L. 4.285.600.000=
- remunerazione extra tariffa dell'attività di Terapia Intensiva in Patologia Medica (riconoscimento di livello di assistenza nel piano regionale ospedaliero) non coperta dai contratti locali, definita sulla base dell'analisi dei costi per la L. 2.502.638.000=

per un totale di L. 108.057.000.000=, qualora la remunerazione complessiva definita ai sensi della DGR 2008/98 - al netto della remunerazione relativa all'attività di day-hospital determinasse per l'istituzione in parola un finanziamento inferiore

La stessa metodologia sarà utilizzata dall'Assessorato per la determinazione della remunerazione complessiva anno 1998

La Regione Lazio si impegna ancora a riconoscere all'Ospedale S. Giovanni Calibita "Fatebenefratelli" la remunerazione per i trattamenti con interferone dei pazienti affetti da sclerosi multipla sulla base dei costi sostenuti, ai sensi della DGR 8112 del 16.12.97

L'Ospedale S. Giovanni Calibita "Fatebenefratelli" per effetto del presente accordo è autorizzato in deroga a quanto previsto dalla circolare regionale n. 25/99 a presentare alla ASL di appartenenza fatture mensili per l'importo di 1/12 della remunerazione complessiva come sopra riconosciuta

Vertical stamp on the left margin





REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute

Roma, li

La Regione riserva, valutata l'attività delle strutture di cui trattasi per l'anno 1990, in relazione alle norme del sistema sanitario regionale, di determinare i criteri cui dovranno fare riferimento eventuali ulteriori accordi da stipulare per gli anni 2000 e 2001 con le strutture appartenenti agli enti religiosi e agli istituti a carattere scientifico privati anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art. 229/85.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUZIONE

[Signature]


L'ASSESSORE


(Lionello Rosentino)

[Signature]

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(PIERO BADALONI)

[Signature]

REGIONE LAZIO





REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute

ALLEG. N. **709**
DEL **7 MAR. 2000** Roma, li **12.10.1999**

ACCORDO TRA L'OSPEDALE CLASSIFICATO S. GIOVANNI BATTISTA - SMOM E LA REGIONE LAZIO

RILEVATO che gli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli Istituti a carattere scientifico privati hanno fatto pervenire osservazioni, sia singolarmente che attraverso la Associazione che li rappresenta (ARIS), in merito al nuovo sistema regionale di remunerazione dell'attività di assistenza ospedaliera;

CONSIDERATO che alcune delle considerazioni svolte sono state fatte proprie dalla Regione nella formulazione della deliberazione della Giunta Regionale 2069/99 che modifica ed integra il precedente provvedimento n. 7423/98;


CONSIDERATO che per la particolare natura delle strutture ospedaliere di che trattasi, sia dal punto di vista giuridico-istituzionale che funzionale, la Regione ritiene necessario assicurare agli stessi un graduale passaggio a modalità di remunerazione completamente basate sulla valorizzazione delle attività svolte ai sensi dei provvedimenti suindicati;

PREMESSO quanto sopra si concorda che la Regione Lazio si impegna a riconoscere per l'anno 1999 all'Ospedale S. Giovanni Battista la remunerazione dell'attività di ricovero determinata per l'anno 1997, pari a **L.33.798.796.000=**, qualora la remunerazione dell'attività di ricovero definita ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2069/99 al netto della remunerazione relativa all'attività di day hospital determinasse per l'istituzione in parola un finanziamento inferiore.


L'Ospedale S. Giovanni Battista, per effetto del presente accordo, è autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla circolare regionale n. 25/99, a presentare alla ASL di appartenenza fatture mensili per l'importo di 1/12 della remunerazione complessiva riconosciuta per l'anno 1997.

La Regione si riserva, valutata l'attività delle strutture di cui trattasi per l'anno 1999 in relazione alle norme del sistema tariffario regionale, di determinare i criteri cui dovranno fare riferimento eventuali ulteriori accordi da stipulare per gli anni 2000 e 2001 con le strutture appartenenti agli enti religiosi e agli istituti a carattere scientifico privati.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUZIONE


Il Direttore Amministrativo Capo
Dott. Bruno Marini

L'ASSESSORE
(Lionello Cosentino)





IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(PIERO MADALONI)



Roma, li 6.10.1999

**ACCORDO TRA L'OSPEDALE CLASSIFICATO M.G. VANNINI
E LA REGIONE LAZIO**

RILEVATO che gli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli Istituti a carattere scientifico privati hanno fatto pervenire osservazioni, sia singolarmente che attraverso la Associazione che li rappresenta (ARIS), in merito al nuovo sistema regionale di remunerazione dell'attività di assistenza ospedaliera;

CONSIDERATO che alcune delle considerazioni svolte sono state fatte proprie dalla Regione 5 nella formulazione della deliberazione della Giunta Regionale 2069/99 che modifica ed integra il precedente provvedimento n. 7423/98;

CONSIDERATO che per la particolare natura delle strutture ospedaliere di che trattasi, sia dal punto di vista giuridico-istituzionale che funzionale, la Regione ritiene necessario assicurare agli stessi un graduale passaggio a modalità di remunerazione completamente basate sulla valorizzazione delle attività svolte ai sensi dei provvedimenti suindicati;

PREMESSO quanto sopra si concorda che
- la Regione Lazio si impegna a riconoscere per l'anno 1999 all'Ospedale M. G. VANNINI la remunerazione complessiva determinata per l'anno 1997, pari a **L. 61.194.564.000=** qualora la remunerazione complessiva definita ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2069/99 - al netto della remunerazione relativa all'attività di day-hospital - determinasse per l'istituzione in parola un finanziamento inferiore.

L'Ospedale M. G. VANNINI, per effetto del presente accordo, è autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla circolare regionale n. 25/99, a presentare alla ASL di appartenenza fatture mensili per l'importo di 1/12 della remunerazione complessiva riconosciuta per l'anno 1997.

La Regione si riserva, valutata l'attività delle strutture di cui trattasi per l'anno 1999 in relazione alle norme del sistema tariffario regionale, di determinare i criteri cui dovranno fare riferimento eventuali ulteriori accordi da stipulare per gli anni 2000 e 2001 con le strutture appartenenti agli enti religiosi e agli istituti a carattere scientifico privati.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUZIONE

di Y. Bussola



L'ASSESSORE
(Lionello Cosentino)

Lionello Cosentino

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(PIERO BADALONI)





REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute

ALLEG. alla DELIB. N. ⁷⁰⁹
DEL **7 MAR. 2000**

6.10.99

Roma, li

ACCORDO TRA L'OSPEDALE CLASSIFICATO REGINA APOSTOLORUM E LA REGIONE LAZIO

RILEVATO che gli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli Istituti a carattere scientifico privati hanno fatto pervenire osservazioni, sia singolarmente che attraverso la Associazione che li rappresenta (ARIS), in merito al nuovo sistema regionale di remunerazione dell'attività di assistenza ospedaliera;

CONSIDERATO che alcune delle considerazioni svolte sono state fatte proprie dalla Regione nella formulazione della deliberazione della Giunta Regionale 2069/99 che modifica ed integra il precedente provvedimento n. 7423/98;

CONSIDERATO che per la particolare natura delle strutture ospedaliere di che trattasi, sia dal punto di vista giuridico-istituzionale che funzionale, la Regione ritiene necessario assicurare agli stessi un graduale passaggio a modalità di remunerazione completamente basate sulla valorizzazione delle attività svolte ai sensi dei provvedimenti suindicati;

PREMESSO quanto sopra si concorda che


- la Regione Lazio si impegna a riconoscere per l'anno 1999 all'Ospedale REGINA APOSTOLORUM la remunerazione complessiva determinata per l'anno 1997, pari a **L. 38.025.180.000=** qualora la remunerazione complessiva definita ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2069/99 - al netto della remunerazione relativa all'attività di day-hospital - determinasse per l'istituzione in parola un finanziamento inferiore.

L'Ospedale REGINA APOSTOLORUM, per effetto del presente accordo, è autorizzato, in deroga e quanto previsto dalla circolare regionale n. 25/99, a presentare alla ASL di appartenenza fatture mensili per l'importo di 1/12 della remunerazione complessiva riconosciuta per l'anno 1997.

La Regione si riserva, valutata l'attività delle strutture di cui trattasi per l'anno 1999 in relazione alle norme del sistema tariffario regionale, di determinare i criteri cui dovranno fare riferimento eventuali ulteriori accordi da stipulare per gli anni 2000 e 2001 con le strutture appartenenti agli enti religiosi e agli istituti a carattere scientifico privati.

Il rappresentante dell'istituzione si impegna a rinunciare al contenzioso in essere avverso i provvedimenti regionali n. 7423/98 e n. 2069/99 sul sistema tariffario.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUZIONE



L'ASSESSORE
(Lionello Cosentino)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(PIERO BADALONI)



W

19 GEN. 2000

Roma, B

ACCORDO TRA L'OSPEDALE CLASSIFICATO S. CARLO DI NANCY
E LA REGIONE LAZIO

VISTO l'accordo sottoscritto in data 5/10/1999 tra l'Ospedale S. Carlo di Nancy e la Regione Lazio, in attuazione della delibera Giunta Regionale n. 4608 del 6/8/99, riguardante la remunerazione da corrispondere al predetto Ospedale per l'anno 1999;

RILEVATO che l'Ospedale suddetto ha successivamente richiesto la revisione dell'accordo, evidenziando la peculiarità dell'attività di ricovero e di pronto soccorso svolta nel corso dell'anno 1999 per effetto del trasferimento delle divisioni di Medicina e Chirurgia dell'Ospedale S. Spirito presso il presidio ospedaliero S. Carlo di Nancy con conseguenti elevati maggiori costi relativi in particolare al personale;

RILEVATO altresì, che sono ancora da definire le remunerazioni spettanti all'Ospedale di cui trattasi per gli anni 97 e 98, nell'ambito della normativa tariffaria regionale vigente per stessi anni, che fissa una remunerazione massima di salvaguardia, comprensiva dell'attività di ricovero e dell'attività di pronto soccorso, per gli ospedali classificati, che per l'Ospedale in parola ammonta a L.45.413.305.000.=;

CONSIDERATO la remunerazione da riconoscere per l'attività di ricovero, in base alle suindicate disposizioni e ai dati dell'O.E.R è la seguente:

ANNO 1997	L. 42.516.131.000.=
ANNO 1998	L. 45.413.305.000.=

PREMESSO quanto sopra, a modifica dell'accordo sopra indicato, si concorda che l'Ospedale S. Carlo di Nancy rinuncia a presentare per l'anno 1997 e 1998 la contabilità separata per la determinazione delle remunerazione del pronto soccorso ed accetta le remunerazioni come sopra determinate e la Regione Lazio riconosce per l'anno 1999 allo stesso ospedale la remunerazione per l'attività di ricovero di L.45.413.305.000.= al netto della remunerazione dell'attività di pronto soccorso che sarà definita sulla base della DGR 2069/99 riguardante il sistema tariffario regionale per l'anno 1999;

L'ospedale S. Carlo di Nancy per effetto del presente accordo è autorizzato a presentare alla ASL di appartenenza fatture mensili pari a 1/12 della remunerazione concordata per l'anno 1999





REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute

19 GEN. 2000

Roma, L

(L.45.413.305.000.=) e al 20% della predetta remunerazione per l'attività di pronto soccorso, così come previsto dalla circolare R.L. n. 25/99;

La Regione si riserva, valutata l'attività delle strutture di cui trattasi per l'anno 1999 in relazione alle norme del sistema tariffario regionale, di determinare i criteri cui dovranno fare riferimento eventuali accordi da stipulare per gli anni 2000 e 2001 con le strutture appartenenti agli enti religiosi e agli istituti a carattere scientifico privati.

Il rappresentante dell'istituzione si impegna a rinunciare al contenzioso in essere avverso i provvedimenti regionali n. 7423/98 e n. 2069/98 sul sistema tariffario.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUZIONE

**L'ASSESSORE
(Lionello Cosentino)**



**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(PIERO BADALONI)**





Roma, 19 GEN. 2000

ACCORDO TRA L'ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO I.D.I. DI ROMA
E LA REGIONE LAZIO

RILEVATO che gli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli Istituti a carattere scientifico privati hanno fatto pervenire osservazioni, sia singolarmente che attraverso l'Associazione che li rappresenta (ARIS), in merito al nuovo sistema regionale di remunerazione dell'attività di assistenza ospedaliera;

CONSIDERATO che alcune delle considerazioni svolte sono state fatte proprie dalla Regione nella formulazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 2069/99 che modifica ed integra il precedente provvedimento n. 7423/98;

CONSIDERATO che per la particolare natura delle strutture ospedaliere di che trattasi, sia dal punto di vista giuridico-istituzionale che funzionale, la Regione ritiene necessario assicurare agli stessi un graduale passaggio a modalità di remunerazione completamente basate sulla valorizzazione delle attività svolte ai sensi dei provvedimenti suindicati;

RILEVATO che per l'Istituto a carattere scientifico I.D.I. di Roma sono ancora da definire le remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 nell'ambito della normativa tariffaria regionale vigente per gli stessi anni;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 1997 è andata a regime l'attività del reparto di chirurgia vascolare di nuova istituzione e che pertanto all'istituto a carattere scientifico I.D.I. va applicata la disposizione contenuta nella D.G.R. 2910/97 riguardante l'abbattimento dei ricavi per volume di prestazioni, senza fissazione del tetto massimo di incremento remunerativo per soggetto erogatore;

CONSIDERATO che per l'anno 1998 deve invece essere fissato il tetto massimo di remunerazione per soggetto erogatore;

RITENUTO pertanto opportuno definire, in questa sede, le remunerazioni spettanti all'IDI per gli anni predetti, sulla base delle predette disposizioni e dei dati di attività rilevati dall'O.E.R.:

ANNO 1997	L. 87.087.014.000.=
ANNO 1998	L. 87.315.163.000.=





REGIONE LAZIO

Assessorato

Salvaguardia e Cura della Salute

19 GEN. 2000

Roma, lì

PREMESSO quanto sopra si concorda che :

- La Regione Lazio si impegna a riconoscere per l'anno 1999 all'Istituto a carattere scientifico I.D.I., la remunerazione complessiva determinata per l'anno 1997, pari a L.87.087.014.000.= qualora la remunerazione complessiva definita ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2069/99 - al netto della remunerazione relativa all'attività di day hospital - determinasse per l'istituzione in parola n finanziamento inferiore.

L'Istituto a carattere scientifico I.D.I., per effetto del presente accordo, è autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla circolare regionale n. 25/99, a presentare alla ASL di appartenenza fatture mensili per l'importo di 1/12 della remunerazione complessiva riconosciuta per l'anno 1997.

La Regione si riserva, valutata l'attività delle strutture di cui trattasi per l'anno 1999 in relazione alle norme del sistema tariffario regionale, di determinare i criteri cui dovranno fare riferimento eventuali ulteriori accordi da stipulare per gli anni 2000 e 2001 con le strutture appartenenti agli enti religiosi e agli istituti a carattere scientifico privati.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUZIONE

L'ASSESSORE

(LIONELLO COSENTINO)

**PROVINCIA ITALIANA
DELLA CONGREGAZIONE
DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE**
Sede Legale Via della Luce, 45
ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Meriti di Creta, 104
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(PIERO BADALONI)





REG. alla DELIB. N. 709/W
DEL 7 MAR. 2000

ACCORDO TRA LA FONDAZIONE S. S. LUCIA E LA REGIONE LAZIO 6.3.2000

RILEVATO che gli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli Istituti a carattere scientifico privati hanno fatto pervenire osservazioni, sia singolarmente che attraverso la Associazione che li rappresenta (ARIS), in merito al nuovo sistema regionale di remunerazione dell'attività di assistenza ospedaliera;

CONSIDERATO che alcune delle considerazioni svolte sono state fatte proprie dalla Regione Lazio nella formulazione della deliberazione della Giunta Regionale 2069/99 che modifica ed integra il precedente provvedimento n. 7423/98;

CONSIDERATO che per la particolare natura delle strutture ospedaliere di che trattasi, sia dal punto di vista giuridico-istituzionale che funzionale, la Regione ritiene necessario assicurare agli stessi un graduale passaggio a modalità di remunerazione completamente basate sulla valorizzazione delle attività svolte ai sensi dei provvedimenti suindicati;

RITENUTO quindi necessario garantire per l'anno 1999 all' I.R.C.C.S. S. LUCIA la remunerazione complessiva dovuta per l'anno 1997

CONSIDERATO che, in applicazione del precedente sistema tariffario basato sul sistema dei tetti per soggetto erogatore e dei tetti per volumi di attività, per determinare la remunerazione spettante all'Istituto per l'anno 1997 occorre definire la remunerazione 1995 e la remunerazione 1996;

CONSIDERATO il notevole contenzioso ancora in atto e relativo agli anni 1995-1998 in riferimento al quale non c'è stata ancora alcuna pronuncia da parte degli organi giurisdizionali;

RITENUTO opportuno intervenire in via definitiva sulla materia oggetto del contenzioso al fine di dare certezza all'Amministrazione regionale nel suo ruolo di ente di programmazione del fabbisogno sanitario, alla Azienda S.L. RM/C nell'opera di accertamento del debito complessivo, e all'Istituto S. LUCIA in quanto soggetto erogatore accreditato nell'ambito del Servizio sanitario regionale;

ESAMINATI i provvedimenti regionali tariffari D.G.R. n. 11310/95 e D.G.R. n. 2910/97;

VALUTATA in particolare la disposizione riguardante il principio della scalarità delle tariffe, che stabilisce abbattimenti tariffari nella misura del 20%, 30%, 50%, nel caso in cui i ricoveri dell'anno di riferimento siano superiori oltre le percentuali predefinite - ai ricoveri dell'anno precedente;





REGIONE LAZIO

Assessorato

Salvaguardia e Cura della Salute

VALUTATA contestualmente la disposizione che, in aderenza al principio contenuto nelle linee-guida ministeriali, prevede che ai soggetti erogatori di riabilitazione post-acuzie venga applicata una decurtazione della tariffa pari al 40% per tutte le giornate di degenza oltre la 60esima;

CONSIDERATO che le due disposizioni, applicate contestualmente all'Istituto S. LUCIA - che già presentava al momento dell'avvio del nuovo sistema di remunerazione a tariffa un tasso di occupazione vicino al 100% -, producono effetti contrastanti sulla programmazione dell'attività assistenziale dell'istituto in relazione all'applicazione del criterio contenuto nelle linee-guida ministeriali, inteso come parametro assistenziale di riferimento per la riabilitazione;

CONSIDERATO peraltro che l'applicazione contestuale delle due disposizioni produce un forte abbattimento sulla remunerazione che appare non rispondere alla particolare natura giuridico-istituzionale e funzionale dell'ospedale S. LUCIA che, in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, deve rispondere a particolari requisiti di struttura e di funzionamento che si riflettono in un elevato standard di costo di produzione delle prestazioni;

CONSIDERATO inoltre che, al fine di determinare il tetto di riferimento per il calcolo della remunerazione per soggetto erogatore, occorre definire per l'anno 1995 un FATTURATO DI COMPARAZIONE '95 di L. 56.600.000.000= - determinato sommando alla remunerazione 1995 le GG.DD. 1994 dei dimessi 1995 valorizzate alla nuova tariffa a DRG anziché a retta di degenza -, al solo fine di rendere omogenea l'attività di ricovero relativa ai dimessi anno 1996, con l'attività di ricovero connessa ai dimessi anno 1995;

RITENUTO pertanto di definire con il presente accordo la remunerazione dell'istituto S. LUCIA per gli anni 1995-1998 secondo la normativa regionale sul sistema di tariffazione, applicando il criterio del tetto di remunerazione per soggetto erogatore e il criterio della decurtazione della tariffa pari al 40% per le giornate di degenza oltre la 60esima;

PREMESSO quanto sopra si concorda che :

La Regione Lazio si impegna a riconoscere all'I.R.C.C.S. S.LUCIA per gli anni 1995-1998 le seguenti remunerazioni complessive, determinate in base alla disciplina soprarichiamata e la cui ricostruzione è illustrata nell'allegato prospetto ed è posta a confronto con il fatturato dell'Istituto :

1. Anno **1995** L. **46.000.000.000=**
2. Anno **1996** L. **48.880.941.000=**
3. Anno **1997** L. **58.161.000.000=**
4. Anno **1998** L. **55.076.000.000=**





REGIONE LAZIO

Assessorato

Salvaguardia e Cura della Salute

Roma, lì

la Regione Lazio si impegna altresì a riconoscere per l'anno **1999** all'Istituto S. LUCIA la remunerazione complessiva determinata per l'anno 1997 pari a **L.58.161.000.000=** comprensiva di day-hospital, qualora la remunerazione complessiva definita ai sensi della DGR 2069/99 determinasse per l'istituzione in parola un finanziamento inferiore, e comunque con il limite massimo della produzione 1999 valorizzata alla tariffa della classe di appartenenza.

L'I.R.C.C.S. S. LUCIA, per effetto del presente accordo, è autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla circolare regionale n. 25/99, a presentare alla ASL di appartenenza per l'anno 1999 fatture mensili per l'importo di 1/12 della remunerazione complessiva come sopra riconosciuta.

La Regione si riserva, valutata l'attività delle strutture di cui trattasi per l'anno 1999 in relazione alle norme del sistema tariffario regionale, di determinare i criteri cui dovranno fare riferimento eventuali ulteriori accordi da stipulare per gli anni 2000 e 2001 con le strutture appartenenti agli enti religiosi e agli istituti a carattere scientifico privati e pubblici anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.L.vo 229/99.

Il rappresentante dell'istituzione S. LUCIA si impegna a rinunciare in tutte le sedi al contenzioso in essere avverso tutti i provvedimenti regionali relativi al sistema tariffario precedente (D.G.R. 11310/95, D.G.R. 2910/97, D.G.R. 6556/97 e D.G.R. 1487/98) e vigente (D.G.R. 7423/98 e D.G.R. 2069/99), con compensazione delle spese legali.

Il rappresentante dell'istituzione S. LUCIA si impegna altresì a rinunciare, nella misura del 50%, agli interessi fatturati relativi al periodo 1995-1999.

IL PRESIDENTE della
FONDAZIONE S. LUCIA
LEGALE RAPPRESENTANTE
(Albina Brutti)

L'ASSESSORE ALLA SALVAGUARDIA
E CURA DELLA SALUTE

(Lionello Cosentino)

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LAZIO
(Piero Badaloni)





REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute

PROSPETTO DI DEFINIZIONE DELLA REMUNERAZIONE DELL'I.R.C.C.S. S. LUCIA
ANNI 1995-1998

Roma, lì

	REMUNERAZIONE REGIONE	FATTURATO S. LUCIA
ANNO 1995		
FATTURATO DIMESSI	34.100.000	34.100.000
GG.DD.95 dei RICOVERI 94(329150*21248)	7.000.000	7.000.000
RAD non inviati	1.300.000	1.300.000
MAGG. per gg.dd. 95 a DRG	3.000.000	3.000.000
errori su RAD inviati	600.000	600.000
TOTALE ANNO 1995	46.000.000	46.000.000
GG.DD.94 a DRG	10.600.000	
FATTURATO 95 di COMPARAZIONE '96	56.600.000	
TETTO 1996 (+4.6%)	59.203.600	
ANNO 1996		
FATTURATO da RAPPORTO RAD anno 1996	47.478.990	47.478.990
Rivalu. DRG neurogravi	1.401.951	1.401.951
FATTURATO RIVALUTATO	48.880.941	48.880.941
VALORE DELLE GG.DD> 60 gg ESCL NEUOGRAVI		6.000.000
TOTALE ANNO 1996	48.880.941	54.880.941
TETTO 97 +2,3% TETTO 96	60.565.283	
ANNO 1997		
FATTURATO da RAPPORTO RAD anno 1997	57.045.000	57.045.000
Rivalu. DRG neurogravi	1.116.000	1.116.000
FATTURATO RIVALUTATO	58.161.000	58.161.000
VALORE DELLE GG.DD> 60 gg ESCL NEUOGRAVI		2.794.000
TOTALE ANNO 1997	58.161.000	60.955.000
TETTO 98 = TETTO 97	60.565.283	
ANNO 1998		
FATTURATO da RAPPORTO RAD anno 1998	54.151.000	54.151.000
Rivalu. DRG neurogravi	925.000	925.000
FATTURATO RIVALUTATO	55.076.000	55.076.000
VALORE DELLE GG.DD> 60 gg ESCL NEUOGRAVI		1.063.000
TOTALE ANNO 1998	55.076.000	56.139.000

